CAMERA DEI DEPUTATI N. 1927

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COLONIE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 novembre 1955 *(Stampato n. 257)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (PELLA)

Modifica dell'articolo 13 della legge 13 febbraio 1952, n. 106, concernente la riforma della carriera diplomatica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 1955

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 13 della legge 13 febbraio 1952, n. 106, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni dal grado VII al grado VI hanno luogo con decreto ministeriale, in base a concorso per titoli speciali di servizio. Fra i predetti titoli sono compresi due temi, vertenti rispettivamente su materia attinente al servizio diplomatico e consolare.

« I predetti temi, assegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, sono svolti dai candidati nella rispettiva sede di servizio, entro un congruo termine, fissato dal regolamento.

« Per essere ammessi al concorso, occorre che i funzionari del grado VII abbiano una anzianità di almeno dieci anni, compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappre-

sentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli Organismi internazionali o comunque in missione all'estero sarà considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche.

« Le norme relative alla composizione della Commissione giudicatrice, allo svolgimento dei temi, alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria saranno stabilite con regolamento.

« Le promozioni al grado VI sono conferite ai funzionari che conseguano l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

« Chi abbia partecipato a due concorsi per la promozione al grado VI senza aver conseguito l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo concorso ».